



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 10 SETTEMBRE 2007

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 AGOSTO 2007 - N. 9356 (3.1.0)
L.r. 23/99 art. 5 comma 1 – Cancellazione di n. 3 associazioni dal «Registro regionale di Associazioni di solidarietà familiare». 2667

D.G. Sanità

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 LUGLIO 2007 - N. 7845 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Bergamo per l'anno 2006 2667

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2007 - N. 8146 (3.2.0)
Dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione della Provincia di Milano per l'anno 2006 2667

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2007 - N. 8147 (3.2.0)
Dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Provincia di Brescia per l'anno 2006 2668

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2007 - N. 8148 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Pavia per l'anno 2006 2668

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 LUGLIO 2007 - N. 8149 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione della Provincia di Mantova per l'anno 2006 2668

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 23 LUGLIO 2007 - N. 8199 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Cremona per l'anno 2006 2668

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 LUGLIO 2007 - N. 8325 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Sondrio per l'anno 2006 2669

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 27 LUGLIO 2007 - N. 8529 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Provincia di Como per l'anno 2006 2669

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 AGOSTO 2007 - N. 8911 (3.2.0)
Preso d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione della Provincia di Varese per l'anno 2006. 2669

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 AGOSTO 2007 - N. 9442 (4.3.0)
Rettifica parziale decreti D.G. Agricoltura concernenti le sedi operative del CAA SISA s.r.l. nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Piemonte 2670

DECRETO DIRETTORE GENERALE 29 AGOSTO 2007 - N. 9460 (4.3.0)
Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali) e contestuale revoca del d.d.g. n. 1523 del 7 febbraio 2005 e del d.d.g. n. 1557 del 20 febbraio 2007. 2672

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 8 AGOSTO 2007 - N. 9121	(4.3.2)	
Revoca del decreto del 4 aprile 1995 n. 1264 inerente il riconoscimento in qualità di Primo Acquirente latte della ditta «Teorema s.r.l.» p. IVA 03288100179		2675
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 30 AGOSTO 2007 - N. 9527	(4.2.2)	
Aggiornamento della procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici		2676
D.G. Industria, PMI e cooperazione		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 29 AGOSTO 2007 - N. 9432	(4.0.0)	
Posticipazione al periodo 17-28 settembre 2007 della «finestra» annuale di candidatura/riprogrammazione di cui al decreto n. 4500 del 7 maggio 2007 avente ad oggetto «Approvazione dell'invito a presentare proposte rivolte alle PMI lombarde per la realizzazione di fiere internazionali in Italia e all'estero e missioni economiche all'estero»		2682
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 24 LUGLIO 2007 - N. 8343	(5.0.0)	
Progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Brescia – Committente: Borelli s.r.l. - Brescia – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996		2682
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 LUGLIO 2007 - N. 8372	(5.0.0)	
Progetto di un impianto di allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 4.480 capi, nel Comune di Schivenoglia (MN) – Committente: Azienda Agricola Palazzina di Guaiumi Romano – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996		2682
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 LUGLIO 2007 - N. 8556	(5.0.0)	
Archiviazione della procedura per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata da Dipharma Francis s.r.l. relativa alla «Approvazione dell'esercizio dell'impianto inceneritore esistente» in Comune di Caronno Pertusella (VA) – Committente: Dipharma Francis s.r.l. – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)		2683
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 LUGLIO 2007 - N. 8720	(5.0.0)	
Progetto di modifica e potenziamento di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, per una potenzialità di 80.000 t/anno, nel Comune di Novate Milanese (MI) – Committente: RI.ECO. s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 segg. del d.P.R. 12 aprile 1996		2684
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2007 - N. 8906	(5.0.0)	
Progetto di ampliamento di attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi, nel Comune di Carimate (CO) – Committente: ditta Gruppo Sironi - Carimate – Chiusura, senza espressione di pronuncia di compatibilità, della procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996		2684
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 AGOSTO 2007 - N. 8907	(5.0.0)	
Impianto di trattamento di emulsioni oleose (rifiuti speciali pericolosi), mediante ultrafiltrazione e nanofiltrazione, presso lo stabilimento G.E. Oil&Gas, nel Comune di Talamona (SO) – Committente: G.E. Oil&Gas Nuovo Pignone s.p.a. - Talamona – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52, secondo comma, del d.lgs. 152/2006		2684
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 AGOSTO 2007 - N. 8976	(5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.524 capi, in località Abbadia nel Comune di Fiesco (CR) – Committente: Azienda Agricola Milanese Giuliano e Francesco – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/2006		2685

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR2007011)

D.d.g. 28 agosto 2007 - n. 9356

(3.1.0)

L.r. 23/99 art. 5 comma 1 - Cancellazione di n. 3 associazioni dal «Registro regionale di Associazioni di solidarietà familiare»**D.G. FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE
IL DIRETTORE GENERALE**

Richiamata la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 5, 2° comma, prevede l'iscrizione in apposito Registro, istituito e aggiornato presso la Direzione Generale competente, delle associazioni e degli organismi del privato sociale che attuano la solidarietà tra le famiglie;

Richiamata altresì la d.g.r. n. 8/3518 del 15 novembre 2006 «Aggiornamento delle modalità e procedure per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare» l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Viste le rispettive note pervenute e depositate agli atti di questa Direzione Generale con le quali le sotto citate associazioni esprimono la volontà di essere cancellate dal Registro regionale delle Associazioni di solidarietà familiare, per impossibilità di proseguire l'attività associativa;

Denominazione	Indirizzo	Decreto	Iscriz.
C.A.V. - Centro di Aiuto alla Vita	via Cavera 33 20030 Giussano	28608 del 14/11/2000	62
Girasole	via G. Biancardi 1-bis 21052 Busto Arsizio	4682 del 22/03/2004	451
Associazione per l'educazione libera e bilingue	via Esilide Soldi 12 26100 Cremona	1138 del 29/01/2002	416

Ritenuto che sussistano i presupposti per la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Visto l'art. 9 comma 1, della l.r. 30 dicembre 1999, n. 30, come modificato dall'art. 1, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché la d.g.r. 4983 del 26 giugno 2007 II provvedimento organizzativo dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare delle seguenti associazioni:

Denominazione	Indirizzo	Decreto	Iscriz.
C.A.V. - Centro di Aiuto alla Vita	via Cavera 33 20030 Giussano	28608 del 14/11/2000	62
Girasole	via G. Biancardi 1-bis 21052 Busto Arsizio	4682 del 22/03/2004	451
Associazione per l'educazione libera e bilingue	via Esilide Soldi 12 26100 Cremona	1138 del 29/01/2002	416

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni sedi dichiarate dalle sopraindicate Associazioni di solidarietà familiare all'atto dell'iscrizione nel Registro e alle ASL competenti per territorio;

3. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di notificare il presente provvedimento alle sopraindicate associazioni.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR2007012)

D.d.u.o. 16 luglio 2007 - n. 7845

(3.2.0)

Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Bergamo per l'anno 2006**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI**

Omissis

Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Bergamo, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche per l'anno 2006, è stata istituita la sede farmaceutica n. 6 nel Comune di Dalmine (BG);

2) di dichiarare la citata sede non disponibile per il pubblico concorso, in quanto il Comune di Dalmine ha già esercitato il diritto di prelazione per la relativa sede farmaceutica n. 6 nei termini di legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68;

3) di dare atto che risulta vacante di titolare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Brembate (BG), istituita con d.g.r. n. 14639 del 18 novembre 1986 e riassorbita nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al criterio demografico con d.g.r. n. 4065 del 2 febbraio 2007;

4) di dichiarare disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Brembate (BG), a seguito di rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'Amministrazione comunale;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlini

(BUR2007013)

D.d.u.o. 19 luglio 2007 - n. 8146

(3.2.0)

Dichiarazione delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione della Provincia di Milano per l'anno 2006**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI**

Omissis

Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Milano, in occasione della revisione della pianta organica dell'anno 2006, sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Aicurzio, sede unica-rurale;
- Comune di Bareggio, sede n. 4;
- Comune di Calvignasco, sede unica-rurale;
- Comune di Carate Brianza, sede n. 4;
- Comune di Carnate, sede n. 2;
- Comune di Cesano Maderno, sede n. 9;
- Comune di Lacchiarella, sede n. 2;
- Comune di Legnano, sede n. 14;
- Comune di Magenta, sede n. 6;
- Comune di Meda, sedi n. 5 e n. 6;
- Comune di Nosate, sede unica-rurale;
- Comune di Pozzo d'Adda, sede unica-rurale;
- Comune di Pozzuolo Martesana, sede n. 2;
- Comune di Rescaldina, sede n. 3;
- Comune di San Giuliano Milanese, sede n. 9;
- Comune di Solaro, sede n. 3;

2) di dare atto che, con d.g.r. n. 4339 del 21 marzo 2007, è stata condotta a termine la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Bareggio (MI), riferita all'anno 2004, con l'istituzione della seguente sede farmaceutica:

- Comune di Bareggio - sede n. 4;

3) di dichiarare le sedi uniche rurali dei Comuni di Calvignasco e Nosate non disponibili per il pubblico concorso, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12/86;

4) di precisare che i seguenti Comuni hanno già esercitato il

diritto di prelazione per le rispettive sedi farmaceutiche, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/98:

- Comune di Bareggio, sede n. 4;
- Comune di Lacchiarella, sede n. 2;
- Comune di Meda, sede n. 5;
- Comune di Pozzuolo Martesana, sede n. 2;
- Comune di San Giuliano Milanese, sede n. 9;

5) di dichiarare le suddette sedi non disponibili per il pubblico concorso;

6) di dichiarare disponibili per la prelazione da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68, le seguenti sedi farmaceutiche:

- Comune di Aicurzio, sede unica-rurale;
- Comune di Carnate, sede n. 2;
- Comune di Legnano, sede n. 14;
- Comune di Pozzo d'Adda, sede unica-rurale;

7) di dichiarare disponibili per il pubblico concorso le seguenti sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68:

- Comune di Carate Brianza, sede n. 4;
- Comune di Cesano Maderno, sede n. 9;
- Comune di Magenta, sede n. 6;
- Comune di Meda, sede n. 6;
- Comune di Rescaldina, sede n. 3;
- Comune di Solaro, sede n. 3;

8) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlino

(BUR2007014)

D.d.u.o. 19 luglio 2007 - n. 8147**Dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Provincia di Brescia per l'anno 2006**

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis
Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Brescia, in occasione della revisione della pianta organica dell'anno 2006, sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Desenzano sul Garda, sede n. 7;
- Comune di Erbusco, sede n. 2;
- Comune di Longhena, sede unica-rurale;

2) di precisare che i seguenti Comuni hanno già esercitato il diritto di prelazione per le rispettive sedi farmaceutiche nei termini di legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/98:

- Comune di Desenzano sul Garda, sede n. 7;
- Comune di Erbusco, sede n. 2;

3) di dichiarare le suddette sedi non disponibili per il pubblico concorso;

4) di dichiarare non disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Longhena, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlino

(BUR2007015)

D.d.u.o. 19 luglio 2007 - n. 8148**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Pavia per l'anno 2006**

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis
Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Pavia, in occasione della revisione della pianta organica per l'anno 2006, è stata istituita

la pianta organica delle sedi farmaceutiche nel Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV), comprensiva di una sede unica rurale;

2) di dichiarare non disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Sant'Alessio con Vialone (PV), ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86;

3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlino

(BUR2007016)

D.d.u.o. 19 luglio 2007 - n. 8149**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione della Provincia di Mantova per l'anno 2006**

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis
Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Mantova, in occasione della revisione della pianta organica dell'anno 2006, sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Viadana, sede n. 5;
- Comune di Volta Mantovana, sede n. 2;
- Comune di Porto Mantovano, sede n. 4;

2) di dare atto che con d.g.r. n. 2763 del 21 giugno 2006 è stata condotta a termine la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Suzzara, riferita all'anno 2004, con l'istituzione della seguente sede farmaceutica:

- Comune di Suzzara, sede n. 5;

3) di dichiarare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Suzzara, non disponibile per il pubblico concorso, in quanto l'Amministrazione comunale ha già esercitato il diritto di prelazione su detta sede, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68;

4) di dichiarare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Volta Mantovana disponibile per la prelazione da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68;

5) di dichiarare disponibili per il pubblico concorso le seguenti sedi farmaceutiche:

- Comune di Viadana, sede n. 5;
- Comune di Porto Mantovano, sede n. 4;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlino

(BUR2007017)

D.d.u.o. 23 luglio 2007 - n. 8199**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Cremona per l'anno 2006**

(3.2.0)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis
Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Cremona, nell'anno 2006, non sono state istituite nuove sedi farmaceutiche;

2) di dare atto che, a seguito di rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'amministrazione comunale, risulta vacante di titolare la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Chieve (CR), istituita con d.g.r. n. 14645 del 18 novembre 1986;

3) di dichiarare disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Chieve (CR);

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlino

(BUR2007018)

(3.2.0)

D.d.u.o. 24 luglio 2007 - n. 8325**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Sondrio per l'anno 2006**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis

Decreta

1) di dare atto che, in occasione della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Sondrio per l'anno 2006, sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Caiolo, sede unica rurale;
- Comune di Castione Andevenno, sede unica rurale;
- Comune di Mello, sede unica rurale;
- Comune di Poggiridenti, sede unica rurale;
- Comune di Prata Campportaccio, sede unica rurale;

2) di dichiarare non disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Caiolo, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86;

3) di precisare che i seguenti Comuni hanno già esercitato il diritto di prelazione per le rispettive sedi farmaceutiche nei termini di legge, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/98:

- Comune di Castione Andevenno, sede unica rurale;
- Comune di Mello, sede unica rurale;
- Comune di Poggiridenti, sede unica rurale;
- Comune di Prata Campportaccio, sede unica rurale;

4) di dichiarare le suddette sedi non disponibili per il pubblico concorso;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlini

(BUR2007019)

(3.2.0)

D.d.u.o. 27 luglio 2007 - n. 8529**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Provincia di Como per l'anno 2006**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis

Decreta

1) di dare atto, che nella Provincia di Como, sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Cagno, sede unica-rurale;
- Comune di Civenna, sede unica-rurale;

2) di dare atto che la sede farmaceutica unica-rurale del Comune di Cagno è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68;

3) di dichiarare non disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Civenna, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/86;

4) di dichiarare disponibile per il pubblico concorso la sede farmaceutica unica-rurale del Comune di Rodero, ai sensi dell'art. 9 della legge 475/68;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlini

(BUR20070110)

(3.2.0)

D.d.u.o. 2 agosto 2007 - n. 8911**Presa d'atto delle sedi farmaceutiche vacanti di titolare o di nuova istituzione nella Provincia di Varese per l'anno 2006**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI

Omissis

Decreta

1) di dare atto che nella Provincia di Varese sono state istituite le sedi farmaceutiche di seguito indicate:

- Comune di Castello Cabiaglio, sede unica-rurale;
- Comune di Mesenzana, sede unica-rurale;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.sanita.regione.lombardia.it.

Il dirigente
U.O. servizi sanitari territoriali:
Luca Merlini

D.G. Agricoltura

(BUR20070111)

(4.3.0)

D.d.g. 29 agosto 2007 - n. 9442**Rettifica parziale decreti D.G. Agricoltura concernenti le sedi operative del CAA SISA s.r.l. nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Emilia Romagna, Puglia, Marche e Piemonte****IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA**

Richiamati:

• l'art. 17 della l.r. n. 16/96 che individua le competenze dei Direttori Generali ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

• il decreto n. 8060 del 13 maggio 2002, con cui la Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l. (CAA SISA s.r.l.), con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni 15, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

• i propri decreti, con cui il CAA SISA s.r.l. è stato autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27 marzo 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la denominazione di CAA nelle Regioni di seguito elencate, ed a operare, nell'ambito di ciascun territorio regionale, nelle sedi indicate nei rispettivi allegati, «Allegato A», ai decreti stessi:

- n. 24840 del 10 dicembre 2002, per la Regione Friuli-Venezia Giulia;
- n. 24868 dell'11 dicembre 2002 per la Regione Basilicata;
- n. 24867 dell'11 dicembre 2002 per la Regione Emilia Romagna;
- n. 8440 del 23 maggio 2003 per la Regione Puglia;
- n. 5814 del 4 aprile 2003 per la Regione Marche;
- n. 19106 del 15 ottobre 2002 per la Regione Piemonte;

Visti:

• le richieste, presentate dal CAA SISA s.r.l., di soppressione, di modificazione e di ampliamento delle proprie sedi operative nel territorio di ciascuna Regione sopra indicata;

• la documentazione relativa alle procedure attivate dai competenti uffici di questa D.G. Agricoltura per procedere all'intesa con dette Regioni interessate alla verifica di conformità delle sedi CAA operanti nei territori di competenza;

Ritenuto opportuno rettificare i decreti sopra richiamati nella parte relativa all'«Allegato A», aggiornando gli stessi in conformi-

tà agli esiti delle Regioni interessate, per consentire al CAA SISA s.r.l. di rendere adeguatamente operativa la propria attività, ai sensi delle vigenti normative;

Decreta

Recepite le premesse:

1) di rettificare parzialmente, sostituendo gli «Allegato A», i decreti della D.G. Agricoltura di autorizzazione all'utilizzo della denominazione di CAA nelle seguenti Regioni:

- Regione Friuli-Venezia Giulia decreto n. 24840 del 10 dicembre 2002;
- Regione Basilicata decreto n. 24868 dell'11 dicembre 2002;
- Regione Emilia Romagna decreto n. 24867 dell'11 dicembre 2002;
- Regione Puglia decreto n. 8440 del 23 maggio 2003;
- Regione Marche decreto n. 5814 del 4 aprile 2003;
- Regione Piemonte decreto n. 19106 del 15 ottobre 2002;

2) di approvare gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 parte integrante e sostanziale del presente atto, che, sostituendo i corrispondenti allegati ai decreti di cui al punto 1), «Allegato A», ne assumono la stessa denominazione come di seguito indicato:

- «Allegato A» al decreto n. 24840 del 10 dicembre 2002, per la Regione Friuli-Venezia Giulia – allegato 1;
- «Allegato A» al decreto n. 24868 dell'11 dicembre 2002, per la Regione Basilicata – allegato 2;
- «Allegato A» al decreto n. 24867 dell'11 dicembre 2002, per la Regione Emilia Romagna – allegato 3;
- «Allegato A» al decreto n. 8440 del 23 maggio 2003, per la Regione Puglia – allegato 4;
- «Allegato A» al decreto n. 5814 del 4 aprile 2003 per la Regione Marche – allegato 5;
- «Allegato A» al decreto n. 19106 del 15 ottobre 2002 per la Regione Piemonte – allegato 6;

3) di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni interessate ed al CAA SISA s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Ghislanzoni 15;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale all'agricoltura:
Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO 1

ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 24840 del 10 dicembre 2002
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Denominazione	Nome resp. Up	Cognome resp. Up	Via	Cap	Comune	Provincia
Agridata s.r.l.	Attilio	Dalpiazz	Piazzetta Nino Bixio, 18	33170	Pordenone	PN
Fidity change consulting society s.r.l.	Angelo	Zuccolo	Via F. Dormisch, 7	33100	Udine	UD
Studio Temporale	Ezio	Temporale	Via Bertaldia, 29	33100	Udine	UD
Assoagronomi e Assoforestali del Veneto	Michele	Bertolami	Via Gramsci, 2/4	34071	Comons	GO
Assoagronomi e Assoforestali del Veneto	Luigino	Spadotto	Via XXIV Maggio, 3/5	33072	Casarsa della Delizia	PN

ALLEGATO 2

ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 24868 dell'11 dicembre 2002
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE BASILICATA

Denominazione	Nome resp. Up	Cognome resp. Up	Via	Cap	Comune	Provincia
Agris – Studio tecnico agrario associato dei Dottori Agronomi di Vito Luciano e Pace Giuseppe	Giuseppe	Pace	Via Gandhi, 21	85100	Potenza	PZ
Comitato MAB di Lavello	Alessandro	Petruzzi	Via Piave, 30	85024	Lavello	PZ

ALLEGATO 3

ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 24867 dell'11 dicembre 2002
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

<i>Denominazione</i>	<i>Nome resp. Up</i>	<i>Cognome resp. Up</i>	<i>Via</i>	<i>Cap</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Studio Pasotti	Loris	Pasotti	Via XX Settembre, 10	40026	Imola	BO
Consorzio ATMA Servizi	Roberto	Guidotti	Via del Trebbo, 1/abc	40128	Bologna	BO
Studio tecnico agricolo	Marcella	Mari	Via Messidoro, 8/c	44040	Ferrara	FE
Dott. Agr. Patrizia Canetto	Patrizia	Canetto	Piazza Matteotti, 51	44021	Codigoro	FE
Associazione Trebbiatori e Motoaratori della provincia di Ferrara	Evia	Catozzo	Via Bologna, 20	44100	Ferrara	FE
Apima Centro Servizi s.r.l.	Marco	Paolini	Via Andrea Dragoni, 114	47100	Forlì	FC
Unione Trebbiatori Motoaratori Cesena	Antonella	Vendemini	Via Mura Ponente, 15	47023	Cesena	FC
APIMA Servizi Soc. Coop. a r.l.	Massimo	Alberghini Maltoni	Via Del Mercato, 6	41100	Modena	MO
Gruppo trebbiatori e motoaratori bassa modenese	Massimo	Alberghini Maltoni	Piazza Ceretti, 11	41037	Mirandola	MO
MAB – Comitato Comunale di Vignola e Terre di Castelli	Ruggero	Soli	Via di Mezzo, 272	41058	Vignola	MO
Dott. Agr. Campominosi Marco c/o Studio Agrisilva p.s.c.r.l.	Marco	Campominosi	Cantone della Filanda, 15	29100	Piacenza	PC
Dott. Agr. Maria Elena Massarini	Maria Elena	Massarini	Via Voghera, 4	29100	Piacenza	PC
A.P.I.M.A. Piacenza	Massimo	Modenesi	Via Risorgimento, 45	29100	Piacenza	PC
A.P.I.M.A.I.A.	Ilaria	Bedodi	Via Emilia Ovest, 47	43100	Parma	PR
Consorzio A.P.I.M.A.I. Servizi Soc. Cooperativa	Patrizia	Canetto	Via Berlinguer, 14	48100	Ravenna	RA
Studio Bergianti	Alberto	Bergianti	Via Carlo Marx, 11	42030	Quattro Castella	RE
Studio Bonazzi	Enrico	Bonazzi	Str. Cartoccio, 15	42017	Novellara	RE
A.P.I.M.A. Reggio Emilia	Giorgio	Bondavalli	Via Calvi di Coenzo, 4	42100	Reggio Emilia	RE

ALLEGATO 4

ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 8440 del 23 maggio 2003
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE PUGLIA

<i>Denominazione</i>	<i>Nome resp. Up</i>	<i>Cognome resp. Up</i>	<i>Via</i>	<i>Cap</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Studio Agronomico Associato – dott. D. Vendola e dott. L. Musaio Somma	Domenico	Vendola	Piazza Cavour, 32	70038	Terlizzi	BA
Comitato Comunale MAB di Barletta	Luigi Damiano	Di Lillo	Via degli Orti, 26	70051	Barletta	BA
Tommaso Giannuzzi	Tommaso	Giannuzzi	Viale Aldo Moro, 191	70043	Monopoli	BA
UNICO CAA s.r.l.	Antonio	De Franco	Via Casimiro, 6 (I Piano)	72100	Brindisi	BR
APIMA Salento – Francavilla Fontana	Anna	Tagliente	Via Pisacane, 103	72021	Francavilla Fontana	BR
D&T s.r.l.	Pasquale	Prencipe	Piazza U. Giordano, 53	71100	Foggia	FG
UNICO CAA s.r.l.	Romolo	Mollica	Via Trieste, 4	71024	Candela	FG
UNICO CAA s.r.l.	Annunziato	Lo Conte	Via Canne, 37	71042	Cerignola	FG
APIMA Salento	Giusefina	Colonna	Via San Pietro in Lama, 97	73010	Lequile	LE
Associazione Agricoltura Biologica ed E-cocompatibile	Giannini	Giancarlo	Via Europa, 16	73021	Calimera	LE
Dott. Michele Giliberti	Michele	Giliberti	Via Bonaventura Mazzarella, 15	73100	Lecce	LE
ASO Associazione Salentina Olivicoltori	Giovanni	Greco	Piazza Mazzini, 56	73100	Lecce	LE
Apima Salento	Giuseppe	Vergari	Via IV Novembre, 18	73026	Melendugno	LE
Dott. Agr. Luigi Greco	Luigi	Greco	Via M. Bernardini 20	73100	Lecce	LE
UNICO CAA s.r.l.	Vincenzo	Galetta	Corso Italia, 46	74015	Martina Franca	TA
Comitato Comunale MAB di Massafra	Gianrocco	De Marinis	Via Emanuele Scarano, 17	74016	Massafra	TA

ALLEGATO 5

ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 5814 del 4 aprile 2003
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE MARCHE

<i>Denominazione</i>	<i>Nome resp. Up</i>	<i>Cognome resp. Up</i>	<i>Via</i>	<i>Cap</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
Agerstudio – Studio Associato	Rita	Rognoli	Via Caduti del Lavoro, 26	60131	Ancona	AN
APIMA Ancona	Marco	Benedetti	Via Marconi, 2	60125	Ancona	AN
B.C.I. STUDIO ASSOCIATO AGRONOMICICO dei dott. Bagalini Mancini e Paci	Domenico	Barchetta	Via America, 32	63025	Magliano di Tenna	AP

Denominazione	Nome resp. Up	Cognome resp. Up	Via	Cap	Comune	Provincia
APIMA Fermo	Raoul	Pezzoli	Via Medaglie d'Oro, 59/A	63023	Fermo	AP
Vinea Società Cooperativa Agricola	Pietro	Zeppilli	Via Garibaldi, 75	63035	Offida	AP
Ufficio Periferico MC1	Lorenzo	Moretti	Viale Carradori, 18	62100	Macerata	MC
APIMAI	Silvano	Ramadori	Via Giovanni XXIII	62100	Macerata	MC

ALLEGATO 6

**ALLEGATO A al decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 19106 del 15 ottobre 2002
ELENCO SEDI CAA SISA S.R.L. AUTORIZZATE AD OPERARE NELLA REGIONE PIEMONTE**

Denominazione	Nome resp. Up	Cognome resp. Up	Via	Cap	Comune	Provincia
Dott. Agr. Carlo Bidone	Carlo	Bidone	Via Gramsci, 25	15100	Alessandria	AL
Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori - APTM Alessandria	Giuseppe	Re	Via Pontida, 18	15100	Alessandria	AL
Studio Agronomico Grattarola Fabio	Fabio	Grattarola	Via San Francesco d'Assisi, 7	15100	Alessandria	AL
CAA SISA s.r.l. UP AT 01	Gianluca	Ravizza	Via Nino Costa, 1	14100	Asti	AT
ATIMA Asti	Gloria	Ramello	Via Rossini, 36	14100	Asti	AT
Antica Contea di Castelvero Soc. Coop. Agr.	Massimo	Vecchiattini	Viale Pietro Laudano, 2	14040	Castel Boglione	AT
Vignaioli Piemontesi s.c.a.	Giulio	Castagno	Via Alba, 15	12050	Castagnito	CN
Associazione Trebbiatori	Franco	Pagni	Via Massena, 13 bis	10128	Torino	TO
ForTeA studio associato	Paolo	Cielo	Via Morghen, 5	10143	Torino	TO
A.P.A.F. Associazione Piemontese Agronomi e Forestali	Paola	La Porta	Corso Marconi, 34	10125	Torino	TO

(BUR20070112)

(4.3.0)

D.d.g. 29 agosto 2007 - n. 9460

Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali) e contestuale revoca del d.d.g. n. 1523 del 7 febbraio 2005 e del d.d.g. n. 1557 del 20 febbraio 2007

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA

Vista la l.r. n. 27 del 28 ottobre 2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale» e in particolare l'art. 11, comma 8, che prevede l'attivazione di procedure informatizzate per la denuncia di taglio dei boschi;

Visto il r.r. n. 5 del 20 luglio 2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'art. 11 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)» e in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del regolamento in parola, ossia entro il 15 settembre 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/20220 del 14 gennaio 2005 (Presa d'atto della comunicazione della Vice Presidente Beccalossi avente ad oggetto: «Informatizzazione della denuncia di taglio boschi»);

Viste le «direttive per la denuncia informatizzata di taglio di boschi, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della l.r. 27/2004» approvate con d.g.g. n. 1523 del 7 febbraio 2005 e integrate con d.d.g. 1557 del 20 febbraio 2007;

Considerato che la Struttura «Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo-pastorali» ha predisposto le allegate «Modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)», la cui bozza è stata inviata per posta elettronica ai soggetti maggiormente interessati, pubblici e privati, in particolare: Comunità Montane, Province, Enti gestori di parchi e riserve regionali, Consorzi Forestali della Regione Lombardia, Associazione regionale delle imprese boschive, associazioni professionali agricole, Corpo Forestale dello Stato, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegi di periti agrari e di agrotecnici, molti dei quali, telefonicamente o via e-mail, hanno fornito una serie di suggerimenti ed osservazioni;

Ritenuto di dover approvare le «Modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di bo-

sch, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)», di cui all'allegato A, composto da n. otto pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di dover sostituire le allegate «Modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)» alle precedenti «Direttive per la denuncia informatizzata di taglio di boschi, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della l.r. 27/2004», revocando pertanto il d.d.g. n. 1523 del 7 febbraio 2005 e il d.d.g. 1557 del 20 febbraio 2007 contestualmente all'entrata in vigore delle nuove procedure;

Preso atto che le presenti modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi non comportano aumenti di spesa a carico della Regione Lombardia;

Ritenuto altresì il presente decreto, con il relativo allegato, particolarmente significativo, tale da dovere essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di approvare le «Modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata per il taglio di boschi, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007 (Norme forestali regionali)», di cui all'allegato A, composto da n. otto pagine, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di disporre l'entrata in vigore della procedura informatizzata di taglio bosco dal giorno 15 settembre 2007, in conformità all'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007;

3) di revocare dal giorno 15 settembre 2007 il d.d.g. n. 1523 del 7 febbraio 2005 e il d.d.g. 1557 del 20 febbraio 2007;

4) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento e del relativo allegato.

Il direttore generale:
Sandro Diego Cioccarelli

ALLEGATO A

**Modalità di accesso e di funzionamento
della procedura informatizzata per il taglio di boschi,
in attuazione dell'art. 11, comma 2, del r.r. 5/2007
(Norme forestali regionali)**

SOMMARIO

1) Introduzione

- a) Premesse
- b) Inquadramento normativo
- c) Definizioni

2) Generalità**3) Presentazione delle istanze**

- a) Competenza territoriale
- b) Modalità di presentazione
- c) Soggetti abilitati alla compilazione dell'istanza
- d) Decorrenza

4) Soggetti richiedenti e responsabilità

- a) Richiedente
- b) Responsabilità

5) Contenuti tecnici della istanza informatizzata di taglio bosco

- a) Ubicazione e superficie
- b) Caratteristiche selvicolturali del bosco
- c) Quantità di legname da tagliare
- d) Allegati tecnici
- e) Usi civici
- f) Attività selvicolturali diverse dal taglio
- g) Interventi in deroga
- h) Interventi riguardanti i platani

6) Validità, controlli, rimandi e sanzioni

- a) Validità
- b) Controlli automatici
- c) Rimandi
- d) Sanzioni

1) Introduzione**a) Premesse**

L'istituto della «denuncia di taglio bosco» è tradizionalmente entrato nelle consuetudini e nelle abitudini di tutti gli operatori che lavorano all'interno delle superfici boschive. Ieri, come oggi, la «denuncia di taglio bosco» ha lo scopo di informare gli Enti incaricati del controllo che è in corso una utilizzazione forestale.

Se solo pochi decenni fa il ritmo delle utilizzazioni boschive era molto intenso, a tratti addirittura eccessivo, oggi siamo invece nella situazione opposta. I boschi invecchiano, sono spesso ricchi di massa intercalare o deperiente e in questo caso hanno bisogno di essere rinnovati.

La procedura informatizzata, che può essere compilata, dai soggetti abilitati, da qualsiasi computer, in qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi orario, è un contributo della Direzione Generale Agricoltura alla semplificazione «burocratica» anche in questo procedimento amministrativo.

Le possibilità di presentare istanza informatizzata anche presso i Comuni, i CAA o gli Enti pubblici, oppure da parte dei tecnici professionisti, permette concretamente a tutti coloro che lo vorranno, anche da parte di chi non è abituato all'uso delle tecnologie informatiche, di utilizzare un sistema comodo, semplice e veloce.

La procedura informatizzata consente anche di conservare e gestire nella banca dati regionale le informazioni raccolte, il che permetterà da una parte ai richiedenti di evitare di digitarle in caso di presentazione di una nuova istanza, dall'altra agli uffici pubblici di poter confrontare le aree oggetto di taglio con i sistemi informativi territoriali, verificando interventi precedenti e vincoli esistenti.

La procedura informatizzata è partita, come procedura facoltativa, martedì 22 febbraio 2005, a seguito dell'entrata in vigore delle direttive approvate con d.d.g. 1523/2005 ed è sempre stata ampiamente utilizzata.

Prossimamente sarà possibile sottoscrivere l'istanza informatizzata tramite firma digitale certificata e ciò permetterà al cittadino in grado di farlo di inserire le istanze prive di allegati tecnici direttamente, senza presentarsi presso un ente abilitato.

b) Inquadramento normativo

L'art. 11 della l.r. 27/2004 prevede che le attività selvicolturali, che fra l'altro comprendono i tagli del bosco, debbano essere conformi alle «Norme forestali regionali», approvate con regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5.

Le regole per la presentazione dell'autorizzazione, acquisibile con «silenzio assenso», e della denuncia di inizio attività sono stabilite dal Capo 1 del r.r. 5/2007. In particolare, l'art. 11 prevede:

- al comma 1, che le istanze di autorizzazione previste dagli artt. 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 9 siano presentate tramite procedura informatizzata;
- al comma 2, che le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata siano stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale, da emanarsi entro l'entrata in vigore del regolamento in parola, ossia entro il 15 settembre 2007.

c) Definizioni

Nelle presenti procedure si definiscono:

a) «Enti forestali» gli enti definiti dal r.r. 5/2007, ossia gli Enti locali competenti in materia forestale ai sensi delle ll.rr. 11/1998 e 27/2004, ossia:

- gli Enti gestori di parchi e riserve regionali nel caso i terreni siano in aree protette;
- le Comunità montane, per il territorio di competenza esterno a parchi e riserve;
- le Province per il restante territorio.

b) «Soggetto abilitato» il privato o l'Ente abilitato alla compilazione dell'istanza informatizzata.

c) «Richiedente» il soggetto (proprietario, titolare di altro diritto reale, affittuario, che ha stipulato contratto di acquisto o di comodato, ecc.) che ha la responsabilità di presentare l'istanza.

d) «Istanza» le istanze di autorizzazione previste dagli artt. 6, 7 e 8 e la denuncia di inizio attività prevista dall'art. 9 delle «Norme Forestali Regionali» (r.r. 5/2007).

2) Generalità

La procedura riguarda l'esecuzione di taglio di boschi e di altre «attività selvicolturali» (definite dall'articolo 11, comma 1, l.r. 27/2004), ossia gli interventi di gestione attiva del bosco che, come specificato dall'art. 2 del r.r. 5/2007:

- non sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
- sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli (art. 5, comma 5, lettera b, della l.r. 27/2004) e che pertanto possono essere realizzati semplicemente previa comunicazione agli enti competenti, ossia con l'istanza presentata attraverso il sito internet www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio.

Non riguarda la presente procedura informatizzata la richiesta di autorizzazione per la «trasformazione del bosco» (art. 4, l.r. 27/2004), cioè il disboscamento e il cambio di destinazione d'uso del bosco, nonché la richiesta di autorizzazione per la «trasformazione del suolo» (art. 5, l.r. 27/2004), cioè il cambio di destinazione d'uso del suolo di terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che sono oggetto di differenti e specifiche procedure.

3) Presentazione delle istanze**a) Competenza territoriale**

Le istanze informatizzate devono essere assegnate all'Ente forestale, nel cui territorio si trovano i terreni boscati da tagliare.

Nel caso di interventi relativi a superfici poste nel territorio di più Enti, è necessario l'assegnazione dell'istanza a tutti gli Enti forestali competenti per l'istruttoria. Ogni Ente forestale è competente a svolgere l'istruttoria per superfici boschive comprese nel proprio territorio.

Ogni istanza informatizzata viene automaticamente visualizzata anche dal Corpo Forestale dello Stato e dagli altri Organi con funzioni di vigilanza e di accertamento di cui all'art. 23 comma 1 della l.r. 27/2004.

b) Modalità di presentazione

Tutti gli interessati possono utilizzare l'istanza informatizzata, direttamente (se abilitati) o per il tramite di un soggetto abilitato.

Il soggetto abilitato provvede alla identificazione del richiedente, alla compilazione informatica della istanza sul sito della Direzione Generale Agricoltura e al suo invio per via telematica all'Ente forestale.

La compilazione della procedura informatizzata può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno, purché prima dell'inizio dell'attività selvicolturale.

Al modello informatizzato si accede via internet, all'indirizzo <http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio>. Tutte le istruzioni per la compilazione dell'istanza sono disponibili all'interno del sistema informatico.

Per accedere al modello di istanza è necessario disporre di apposita abilitazione ed autorizzazione individuale (nome utente/ parola d'ordine o «password»).

Al termine della compilazione, a cura del soggetto abilitato, l'istanza sarà stampata, firmata dal richiedente ed inviata, insieme ad eventuali allegati (capo II del r.r. 5/2007), all'Ente forestale entro e non oltre:

- i successivi sette giorni, naturali e consecutivi, nel caso vi siano allegati tecnici o cartacei;
- entro il successivo 31 di maggio, nei restanti casi.

L'invio deve avvenire tramite posta raccomandata o per consegna a mano.

c) **Soggetti abilitati alla compilazione dell'istanza**

Sono abilitati dalla Direzione Generale Agricoltura (gestore del sistema) all'inserimento delle istanze attraverso la procedura informatizzata:

- Enti gestori di Parco o riserva regionale;
- Comunità montane;
- Province;
- Direzione Generale Agricoltura;
- altre Direzioni Generali della Regione Lombardia;
- Coordinamenti e Stazioni del Corpo Forestale dello Stato;
- Sedi STER della Regione Lombardia;
- Sedi ERSAF.

Gli Enti forestali e le sedi ERSAF sono tenuti ad abilitarsi.

Le Province possono inoltre abilitare all'inserimento delle istanze attraverso la procedura informatizzata, su richiesta degli stessi:

- Comuni;
- Parchi locali di interesse sovra-comunale;
- Centri di Assistenza Agricola CAA;
- Consorzi Forestali riconosciuti dalla regione;
- Imprese boschive iscritte all'Albo regionale articolo 19 l.r. 27/2004;
- Polizia Locale e altri Organi con funzioni di vigilanza e di accertamento di cui all'art. 23 comma 1 della l.r. 27/2004;
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali (iscritti all'Albo o dipendenti di enti pubblici);
- Periti Agrari e Agrotecnici (iscritti all'Albo o dipendenti di enti pubblici).

La possibilità di compilazione delle istanze con l'allegato tecnico «relazione di taglio» tramite procedura informatizzata è riservata ai Dottori Forestali e Dottori Agronomi.

Le Province provvedono a fornire informazioni ed assistenza relative all'accesso e all'utilizzo della procedura informatizzata.

d) **Decorrenza**

La presente procedura informatizzata decorre dal 15 settembre 2007.

4) **Soggetti richiedenti e responsabilità**

a) **Richiedente**

Il richiedente deve fornire al soggetto abilitato un documento di identità ed i dati necessari per la sua individuazione (codice fiscale, indirizzo, recapito ecc.), che saranno inseriti nel sistema informativo e conservati nel rispetto della legge in via riservata.

b) **Responsabilità**

Con la sottoscrizione della versione cartacea della istanza informatizzata, il soggetto richiedente dichiara:

- di essere proprietario dei terreni oggetto di intervento o comunque di aver diritto ad effettuare il taglio in quanto titolare di diritto reale (enfiteusi, usufrutto ecc.) o di contratto (affitto, comodato, vendita del soprassuolo ecc.);
- di impegnarsi a rispettare le vigenti normative tecniche che regolano le attività selvicolturali (r.r. 5/2007 e s.m.i.);
- di assumersi la responsabilità di fronte alla legge e nei confronti di terzi per danneggiamenti, anche colposi, al bosco o all'ecosistema o a proprietà altrui, derivanti dal taglio.

5) **Contenuti tecnici della istanza informatizzata di taglio bosco**

a) **Ubicazione e superficie**

Nella istanza devono essere riportati il Comune di intervento e i dati completi delle particelle catastali interessate dal taglio del bosco, comprensivi di sezione (quando esistente), foglio e mappale. Nel caso dei tagli di manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici, reti viarie, manufatti, opere e sezioni idrauliche (artt. 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007) è possibile indicare anche una sola particella catastale interessata dal taglio di manutenzione, a patto che si alleghi una mappa catastale che evidenzi con precisione i terreni interessati dai tagli di manutenzione.

b) **Caratteristiche selvicolturali del bosco**

Nella istanza devono essere riportati i dati principali circa le caratteristiche del bosco (es. governo a ceduo o ad alto-fusto, specie arboree prevalenti) e la superficie del bosco interessata dall'intervento.

c) **Quantità di legname da tagliare**

Nella istanza deve essere riportata la quantità presunta di legname da tagliare, espressa in metri cubi per le fustaie e in superficie (ettari) per i boschi cedui.

d) **Allegati tecnici**

Nei casi previsti dal Capo II del r.r. 5/2007, all'istanza devono essere aggiunti allegati tecnici.

La **dichiarazione di conformità tecnica** (art. 13 del r.r. 5/2007), prevista per gli interventi su superfici di oltre 2.000 mq in boschi di pianura o collina fuori dalle aree protette e fuori dalle Comunità montane, nonché negli altri casi stabiliti dagli Enti forestali, deve essere compilata nell'ambito della procedura informatizzata; successivamente deve essere stampata, sottoscritta dal richiedente o da un tecnico competente ed inviata all'Ente forestale, insieme alla copia cartacea dell'istanza sottoscritta dal richiedente, entro il termine indicato nel paragrafo 3 b).

Il **progetto** (art. 14 del r.r. 5/2007), per le utilizzazioni superiori a due ettari di bosco (sei ettari se l'esecutore sia un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale), deve essere inviato in forma cartacea. I singoli Enti forestali possono permettere l'invio come file con estensione .pdf o simili, per posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e con firma digitale del professionista ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale». L'invio all'Ente forestale deve avvenire, insieme alla copia cartacea dell'istanza sottoscritta dal richiedente, entro il termine indicato nel paragrafo 3 b).

La **relazione di taglio** (art. 15 del r.r. 5/2007), da compilare per tutte le utilizzazioni e i diradamenti previste in boschi assoggettati a piano di assestamento in corso di validità, può essere compilata nell'ambito della procedura informatizzata; in questo caso la relazione deve essere stampata, sottoscritta dal tecnico competente ed inviata all'Ente forestale, insieme alla copia cartacea dell'istanza sottoscritta dal richiedente, entro il termine indicato nel paragrafo 3 b); qualora sia redatta in forma cartacea, può essere inviato informativamente con le modalità previste per il progetto di taglio.

e) **Usi civici**

Nella istanza deve essere indicato se il taglio del bosco è effettuato come uso civico.

In questo caso, l'istanza di taglio bosco può essere presentata dall'Ente Pubblico proprietario in forma accorpata e collettiva; restano agli atti dell'Ente proprietario i documenti che identificano i censiti interessati dai singoli lotti.

f) **Attività selvicolturali diverse dal taglio**

Nell'istanza deve essere indicato se essa abbia come oggetto la richiesta di esecuzione di attività diverse dal taglio, come ad esempio la realizzazioni di imboschimenti e rimboschimenti (artt. 49 e 50 r.r. 5/2007)

g) **Interventi in deroga**

Nell'istanza deve essere indicato se si richiede autorizzazione per interventi in deroga, di cui all'art. 7 del r.r. 5/2007, ossia:

- a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;

b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;

c) altri casi specificatamente previsti dal regolamento regionale 5/2007.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del r.r. 5/2007, tali stanze devono essere accompagnate da un progetto qualora si riferiscano all'esecuzione di attività selvicolturali.

h) Interventi riguardanti i platani

Qualora nell'istanza sia indicato il platano fra le specie da tagliare, l'istanza viene automaticamente visualizzata anche dal Servizio Fitosanitario Regionale per gli adempimenti legati al decreto ministeriale 17 aprile 1998 di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*. In questo caso, il sistema stampa, dopo la conferma della domanda, una copia aggiuntiva dell'istanza, che il richiedente deve firmare e inviare, anche via fax, al Servizio Fitosanitario Regionale.

6) Validità, controlli, rimandi e sanzioni

a) Validità

La validità della presentazione della istanza decorre dal momento in cui la stessa è inserita e confermata nel sistema informativo.

La durata della validità della istanza è stabilita dal r.r. 5/2007, in particolare dall'art. 12, ed è pari a due anni, salvo il caso in cui il progetto di taglio sia accompagnato da un crono-programma quinquennale degli interventi (piano di utilizzazione forestale): in questo caso la validità è di cinque anni.

b) Controlli automatici

La procedura informatizzata mette progressivamente in atto i maggiori controlli automatici possibili, incrociando i dati inseriti nelle istanze e nei relativi allegati con quelli delle banche dati esistenti (carta forestale, catasto informatico dei piani di assestamento forestale e dei piani di indirizzo forestale ecc.) e con le prescrizioni contenute nelle Norme Forestali Regionali e nella pianificazione forestale. In particolare, i piani di assestamento forestali redatti col sistema informativo di gestione forestale «Progetto bosco» www.progettobosco.it (reso obbligatorio con la circolare n. 41 del 30 settembre 2005 – pubblicata sul 1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 4 ottobre 2005) costituiscono una banca dati che deve essere utilizzata per la verifica dei dati inseriti nelle istanze, in particolare quelli relativi al quantitativo di legname da tagliare.

c) Rimandi

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti direttive, si fa riferimento alle «Norme Forestali Regionali» (r.r. 5/2007).

d) Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono definite dall'art. 23 della l.r. 27/2004.

In particolare:

- il comma 3 sanziona la realizzazione di interventi senza la preventiva presentazione di istanza di taglio;
- il comma 4 sanziona la realizzazione di interventi in difformità dalle norme forestali regionali;
- il comma 5 sanziona distruzioni e danneggiamenti del soprassuolo arboreo nei boschi;
- il comma 7 sanziona distruzioni e danneggiamenti della rinnovazione forestale.

(BUR20070113)

(4.3.2)

D.d.s. 8 agosto 2007 - n. 9121

Revoca del decreto del 4 aprile 1995 n. 1264 inerente il riconoscimento in qualità di Primo Acquirente latte della ditta «Teorema s.r.l.» p. IVA 03288100179

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visti:

– il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed il Reg. (CE) 595/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e che abroga il Regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione;

– la legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» che dispone, inoltre, le norme per l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di riconoscimento e revoca degli acquirenti;

– la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 «Regime delle quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119» che dispone: al punto 1 l'istituzione dell'Albo Acquirenti Latte incaricando la Direzione Generale Agricoltura della relativa tenuta ed aggiornamento, al punto 2 l'iscrizione al sopra citato Albo di tutte le ditte Acquirenti riconosciute ai sensi della d.g.r. 5/48861 del 7 marzo 1994;

– la d.g.r. n. 8/3979 del 12 gennaio 2007 «Albo regionale primi acquirenti latte: integrazione della d.g.r. n. 15675/2003» che introduce specifici vincoli ai legali rappresentanti ed ai titolari di cariche sociali delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi della legge n. 119/03;

Visto inoltre, il decreto del 4 aprile 1995 n. 1264 con il quale alla ditta Teorema s.r.l., p. IVA 03288100179, è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente», con la conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 311;

Preso atto che con nota pervenuta alla Regione Lombardia il 25 luglio 2007 il signor Fusar Bassini Sesto, in qualità di Rappresentante Legale della ditta Teorema s.r.l., p. IVA 03288100179, chiede la revoca del riconoscimento di Primo Acquirente latte;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del decreto del 4 aprile 1995 n. 1264 ed alla cancellazione della ditta Teorema s.r.l., p. IVA 03288100179, dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia;

Viste inoltre le previsioni dell'art. 4 della legge 119/2003 in materia di pubblicità ed efficacia del provvedimento di revoca;

Visti la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepisce le motivazioni di cui alle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di revocare il decreto del 4 aprile 1995 n. 1264 e di cancellare la ditta Teorema s.r.l., p. IVA 03288100179, dall'Albo dei Primi Acquirenti della Regione Lombardia a decorrere dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente atto;

2. di notificare il presente provvedimento alla ditta Teorema s.r.l., p. IVA 03288100179 con sede in via A. Saffi, 1 – 25121 – Brescia;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
«organizzazioni comuni di mercato,
qualità e interventi nelle filiere
agroindustriali»: Giorgio Bleyнат

**D.G. Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile**

(BUR20070114)

(4.2.2)

D.d.u.o. 30 agosto 2007 - n. 9527**Aggiornamento della procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici****IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGETTI INTEGRATI**

Premesso:

– che con d.g.r. 5018 del 26 giugno 2007 sono state approvate le «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici;

– che tale provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 20 luglio 2007, 3° Supplemento Straordinario;

– che le suddette Disposizioni attribuiscono all'Organismo Regionale di Accreditamento, previamente identificato nella società a partecipazione maggioritaria regionale «Punti Energia s.c.a.r.l.», numerose funzioni, con incluso l'«aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure per la certificazione»;

– che le stesse Disposizioni prevedono, al punto 14.2, che i provvedimenti di regolazione e di indirizzo inerenti alle funzioni di competenza dell'Organismo Regionale di Accreditamento vengano approvati dalla Giunta regionale;

Rilevato che l'Organismo Regionale di accreditamento ritiene necessario apportare alcune modifiche alla procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici;

Considerato che trattasi di modifiche finalizzate a:

– correggere alcuni refusi nelle unità di misure indicate e nei valori conseguentemente attribuiti;

– aggiornare alcune formule di calcolo per aumentare la loro precisione rispetto al sistema edificio-impianto da rappresentare;

– introdurre dei valori di trasmittanza termica tipica per alcune tipologie di serramenti, in modo da facilitare il calcolo del certificatore;

Dato atto che l'aggiornamento in questione non incide su aspetti di regolazione e di indirizzo di competenza della Giunta regionale ma rientra nella discrezionalità tecnica tipica della funzione dirigenziale;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

– di aggiornare la procedura di calcolo per determinare i requisiti di prestazione energetica degli edifici, di cui all'allegato E delle «Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia», approvate con deliberazione n. 5018 del 26 giugno 2007, come da documento allegato.

Il dirigente dell'U.O.:
Mauro Fasano

_____ • _____

AGGIORNAMENTO ALLA PROCEDURA DI CALCOLO PER DETERMINARE I REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

(Relativo all'allegato E delle "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia", approvate con d.g.r. 5018/2007)

1. Correzione di refusi ed inserimento precisazioni (risistemazione dei contenuti testuali e numerici)

E.4.2.7

I valori corretti dell'irradiazione globale giornaliera media mensile incidente nelle province lombarde, riportati nel Prospetto XIV sono espressi in kWh/m² e non in MJ/m². Alcuni valori sono stati corretti e la nuova Tabella è qui di seguito riportata.

MESE	BG						BS						CO						CR					
	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H
G	0,4	0,5	0,9	1,6	2,0	1,2	0,5	0,5	1,0	1,8	2,3	1,3	0,5	0,5	1,0	1,8	2,3	1,3	0,4	0,5	0,9	1,4	1,8	1,1
F	0,7	0,8	1,5	2,2	2,6	1,9	0,7	0,9	2,0	2,6	3,1	2,2	0,7	0,8	1,4	2,1	2,5	1,9	0,7	0,8	1,4	2,1	2,4	1,9
M	1,0	1,4	2,3	2,9	3,1	3,1	1,0	1,5	2,6	3,2	3,4	3,4	1,0	1,4	2,3	2,8	3,0	3,1	1,0	1,4	2,3	2,9	3,1	3,2
A	1,5	2,2	3,0	3,2	2,9	4,3	1,5	2,2	3,1	3,3	2,9	4,5	1,5	2,2	3,0	3,2	2,9	4,3	1,5	2,3	3,2	3,4	3,1	4,7
M	2,1	2,8	3,5	3,3	2,7	5,3	2,2	3,0	3,8	3,5	2,8	5,7	2,0	2,7	3,3	3,1	2,6	5,0	2,2	3,0	3,8	3,5	2,8	5,7
G	2,5	3,2	3,7	3,3	2,6	5,7	2,6	3,4	4,1	3,5	2,8	6,3	2,5	3,1	3,7	3,2	2,6	5,7	2,7	3,6	4,3	3,7	2,8	6,6
L	2,5	3,4	4,1	3,6	2,9	6,2	2,6	3,6	4,5	3,9	3,1	6,8	2,4	3,3	4,0	3,6	2,9	6,1	2,6	3,7	4,6	4,0	3,1	6,9
A	1,8	2,7	3,6	3,6	3,1	5,2	1,8	2,8	3,9	3,9	3,3	5,6	1,7	2,6	3,4	3,4	2,9	5,0	1,8	2,8	3,8	3,8	3,3	5,6
S	1,2	1,8	2,8	3,3	3,3	3,9	1,2	1,9	3,0	3,5	3,5	4,1	1,1	1,7	2,6	3,1	3,0	3,6	1,2	1,8	2,9	3,4	3,3	4,0
O	0,8	1,1	1,9	2,8	3,2	2,5	0,8	1,1	2,0	2,8	3,3	2,6	0,8	1,1	1,9	2,7	3,2	2,5	0,8	1,0	1,8	2,4	2,8	2,3
N	0,5	0,6	1,0	1,7	2,1	1,3	0,5	0,6	1,2	2,0	2,5	1,5	0,5	0,6	1,1	1,8	2,2	1,4	0,5	0,5	0,9	1,5	1,9	1,3
D	0,4	0,4	0,9	1,6	2,0	1,1	0,4	0,4	1,0	1,8	2,3	1,2	0,4	0,4	0,9	1,6	2,1	1,1	0,4	0,4	0,7	1,2	1,5	0,9

MESE	LC						LO						MI					
	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H
G	0,5	0,4	1,1	1,9	2,4	1,3	0,4	0,4	0,8	1,3	1,6	1,0	0,4	0,4	0,8	1,3	1,7	1,1
F	0,7	0,8	1,5	2,2	2,7	1,9	0,7	0,8	1,4	2,0	2,3	1,8	0,7	0,8	1,4	2,0	2,4	1,9
M	1,0	1,4	2,3	2,9	3,1	3,2	1,0	1,4	2,3	2,8	3,0	3,1	1,0	1,5	2,4	2,9	3,1	3,2
A	1,5	2,2	3,0	3,2	2,9	4,4	1,5	2,3	3,1	3,3	3,0	4,6	1,5	2,3	3,2	3,4	3,0	4,6
M	2,1	2,8	3,4	3,1	2,6	5,1	2,2	3,0	3,7	3,4	2,8	5,6	2,2	3,0	3,7	3,4	2,8	5,6
G	2,5	3,2	3,7	3,3	2,6	5,8	2,7	3,5	4,1	3,6	2,8	6,4	2,6	3,4	4,0	3,5	2,7	6,2
L	2,4	3,3	4,0	3,6	2,9	6,1	2,6	3,6	4,5	3,9	3,0	6,8	2,6	3,6	4,4	3,9	3,0	6,7
A	1,8	2,6	3,4	3,5	3,0	5,1	1,8	2,8	3,7	3,8	3,2	5,4	1,8	2,7	3,7	3,7	3,1	5,4
S	1,1	1,8	2,7	3,1	3,1	3,7	1,2	1,8	2,8	3,2	3,2	3,8	1,2	1,8	2,8	3,3	3,3	3,9
O	0,8	1,1	1,9	2,8	3,3	2,5	0,8	1,0	1,7	2,4	2,7	2,3	0,8	1,0	1,8	2,5	2,9	2,3
N	0,5	0,6	1,1	1,9	2,4	1,4	0,5	0,5	0,9	1,4	1,8	1,2	0,5	0,5	0,9	1,5	1,9	1,2
D	0,4	0,4	0,9	1,7	2,2	1,1	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	0,9	0,4	0,4	0,7	1,2	1,5	0,9

MESE	MN						PV						SO						VA					
	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H	N	NE NO	E O	SE SO	S	H
G	0,4	0,4	0,8	1,3	1,6	1,1	0,4	0,4	0,8	1,3	1,6	1,0	0,5	0,5	1,3	2,5	3,2	1,5	0,5	0,5	1,1	2,0	2,6	1,4
F	0,7	0,8	1,4	1,9	2,3	1,8	0,7	0,8	1,4	1,9	2,3	1,8	0,7	0,9	2,0	3,2	3,9	2,5	0,7	0,8	1,6	2,4	2,8	2,0
M	1,0	1,4	2,2	2,8	2,9	3,1	1,0	1,4	2,2	2,8	2,9	3,1	1,0	1,7	3,0	3,9	4,2	3,9	1,0	1,4	2,3	2,9	3,1	3,2
A	1,5	2,3	3,1	3,3	2,9	4,5	1,5	2,3	3,1	3,3	3,0	4,5	1,5	2,4	3,5	3,7	3,3	4,9	1,5	2,1	2,9	3,1	2,8	4,3
M	2,1	3,0	3,7	3,4	2,8	5,6	2,1	3,0	3,7	3,4	2,8	5,6	2,2	3,1	4,0	3,7	3,0	5,9	2,1	2,8	3,5	3,3	2,7	5,3
G	2,7	3,6	4,3	3,7	2,8	6,5	2,7	3,6	4,3	3,7	2,8	6,6	2,6	3,4	4,1	3,6	2,8	6,3	2,5	3,1	3,7	3,2	2,6	5,7
L	2,6	3,7	4,5	4,0	3,1	6,9	2,6	3,7	4,5	4,0	3,1	6,9	2,5	3,4	4,1	3,7	2,9	6,2	2,4	3,3	4,0	3,6	2,8	6,1
A	1,8	2,8	3,8	3,8	3,2	5,5	1,8	2,8	3,8	3,8	3,2	5,5	1,8	2,8	3,9	3,9	3,3	5,6	1,8	2,6	3,4	3,4	3,0	5,1
S	1,2	1,8	2,7	3,2	3,2	3,8	1,2	1,8	2,7	3,2	3,2	3,8	1,2	2,0	3,3	3,9	3,9	4,4	1,1	1,8	2,8	3,3	3,2	3,8
O	0,8	1,0	1,7	2,3	2,6	2,3	0,8	1,0	1,7	2,3	2,6	2,2	0,8	1,1	2,2	3,3	3,8	2,8	0,8	1,1	1,9	2,7	3,2	2,5
N	0,5	0,5	0,9	1,4	1,8	1,2	0,5	0,5	0,9	1,4	1,7	1,2	0,5	0,6	1,6	2,9	3,8	1,9	0,5	0,6	1,3	2,2	2,8	1,6
D	0,4	0,4	0,7	1,2	1,5	0,9	0,4	0,4	0,7	1,1	1,4	0,9	0,4	0,4	1,1	2,2	2,9	1,3	0,4	0,4	1,1	2,1	2,7	1,3

Prospetto XIV – Irradiazione globale giornaliera media mensile incidente nelle province lombarde [kWh/m²]

E.5.2.4

A pagina 49, la potenza termica nominale al focolare non è espressa in kWh bensì in kW. Di conseguenza il Prospetto XXV risulta modificato come qui di seguito riportato.

Età del generatore	$P_{gn,env}$ [%]
Fino a 5 anni	$1,72 - 0,44 \cdot \log(\Phi_{cn})$
Da 6 a 11 anni	$6,90 - 1,76 \cdot \log(\Phi_{cn})$
Superiore ai 12 anni	$10,35 - 2,64 \cdot \log(\Phi_{cn})$

E.6.3.1

Si assume che la frazione recuperata dell'energia elettrica degli ausiliari del sistema di erogazione, keW, è pari ad 1 nel caso in cui l'ausiliario sia una resistenza elettrica per riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria e a 0 in tutti gli altri casi.

E.6.3.2

A pagina 56, il termine indicato erroneamente con $W_{d,ACS}$ coincide con $W_{d,W}$.

E.6.3.3

A pagina 57, il termine indicato erroneamente con k_{sACS} coincide con k_{sW} .

E.6.3.4

Ai fini del calcolo dell'energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria, nel caso in cui il generatore unifamiliare sia un bollitore elettrico ad accumulo occorre moltiplicarne il rendimento di produzione, dedotto dal prospetto XXXV, per il rendimento del sistema elettrico nazionale.

A pagina 58, il termine indicato erroneamente con η_{pACS} nel Prospetto XXXV coincide con η_{gW} .

E.8

I fattori di emissione da applicare sono quelli indicati nel Prospetto XXXVIII così come riportato qui di seguito.

Tipo di combustibile utilizzato	f_{em} [kg CO _{2eq} /kWh]
Gas naturale	0,1998
GPL	0,2254
Gasolio e Nafta	0,2642
Olio combustibile	0,2704
Carbone	0,3473
Energia Elettrica	0,3937
Biomasse	0
RSU	0,1703

Prospetto XXXVIII – Fattori di emissione per il calcolo della quantità di CO_{2eq} emessa.
(Fonte: Regione Lombardia, Piano d'Azione per l'Energia, 2007).

2. Aggiornamento formule**E.4.2.6**

Nel calcolo dell'energia termica scambiata per ventilazione, si assume trascurabile l'energia trasferita attraverso uno spazio soleggiato adiacente all'ambiente a temperatura controllata ($Q_{V,S} = 0$). Il contributo di eventuali recuperatori di calore non viene conteggiato nel calcolo del fabbisogno energetico dell'involucro, ma nella quantificazione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Di conseguenza la formula (11) si presenta nella forma qui di seguito riportata.

$$Q_V = H_V \cdot (\theta_i - \theta_e) \cdot t \cdot 10^{-3} \quad (11)$$

L'equazione 23 quindi è espressa dalla seguente relazione:

$$Q_{V,S} = 0 \quad (23)$$

E.4.2.6.1

Il numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora si determina come segue:

- per gli edifici residenziali, qualora non sussistano ricambi d'aria controllati, esso è fissato convenzionalmente in 0,5;
- per tutti gli altri edifici (e per gli edifici residenziali qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica) si assumono i valori di ricambio d'aria di progetto.

In mancanza di dati certi, l'utente può riferirsi alla formula (14) per il calcolo del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora, nella forma qui di seguito riportata:


$$n = \frac{(\dot{V}_{op} \cdot n_s \cdot A)}{V} \tag{14}$$

dove:

- n è il numero di ricambi d'aria previsti in funzione della destinazione d'uso, espresso in h⁻¹;
- \dot{V}_{op} è la portata d'aria esterna richiesta nel periodo di occupazione dei locali, espressa in m³/h per persona (Prospetto VII);
- n_s è l'indice di affollamento, ossia il numero di persone ai fini progettuali per ogni metro quadrato di superficie calpestabile (Prospetto VIII);
- A è la superficie utile di pavimento, espressa in m²;
- V è il volume netto dell'ambiente a temperatura controllata considerato.

E.5.2

La Figura 4 è modificata come di seguito riportata.



La formula [43], per il calcolo del fabbisogno mensile di energia primaria, è modificata come qui di seguito specificato:

$$Q_{EPH} = Q_{NH} - R_{RCV} + (Q_{L,eH} - k_{eH} \cdot W_{eH}) + (Q_{L,dH} - k_{dH} \cdot W_{dH}) + (Q_{L,sH} - k_{sH} \cdot W_{sH}) + (Q_{L,gH} - k_{gH} \cdot W_{gH}) + (W_{eH} + W_{dH} + W_{sH} + W_{gH}) / \eta_{SEn} \tag{43}$$

dove:

- Q_{NH} è il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro, definito dall'equazione [3], espresso in kWh;
- R_{RCV} è il contributo di un eventuale recuperatore di calore, espresso in kWh e definito dall'equazione:

$$R_{RCV} = Q_V \cdot \eta_{RCV} \tag{43 A}$$

dove:

- Q_V è la quantità totale di energia trasferita per ventilazione, tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente circostante, espressa in kWh;
- η_{RCV} è l'efficienza del recuperatore di calore (pari a 0 se assente).

Allo stesso modo, l'equazione [75] (si veda E.5.2.4.3) per le pompe di calore, l'equazione [96] (si veda E.6.4) per il fabbisogno energetico complessivo, riferito tanto alla climatizzazione invernale quanto alla produzione di ACS, e l'equazione [101] (si veda E.7.2) per il calcolo del fabbisogno di energia primaria nel caso in cui un impianto solare fotovoltaico serva una pompa di calore alimentata ad energia elettrica, assumono la forma seguente:

$$Q_{gH,out} = (Q_{NH} - R_{RCV} + Q_{L,eH} - k_{eH} W_{eH} + Q_{L,dH} - k_{dH} W_{dH} + Q_{L,sH} - k_{sH} W_{sH}) \tag{75}$$

$$Q_{EPHW} = Q_{NH} - R_{RCV} + (Q_{L,eH} - k_{eH} \cdot W_{eH}) + (Q_{L,dH} - k_{dH} \cdot W_{dH}) + (Q_{L,sH} - k_{sH} \cdot W_{sH}) + Q_W + (Q_{L,eW} - k_{eW} \cdot W_{eW}) + (Q_{L,dW} - k_{dW} \cdot W_{dW}) + (Q_{L,sW} - k_{sW} \cdot W_{sW}) + (Q_{L,gH} - k_{gH} \cdot W_{gH}) + (W_{eH} + W_{dH} + W_{sH} + W_{gH} + W_{eW} + W_{dW} + W_{sW}) / \eta_{SEn} \tag{96}$$

$$Q_{EPH} = Q_{NH} - R_{RCV} + (Q_{L,eH} - k_{eH} \cdot W_{eH}) + (Q_{L,dH} - k_{dH} \cdot W_{dH}) + (Q_{L,sH} - k_{sH} \cdot W_{sH}) + (Q_{L,gH} - k_{gH} \cdot W_{gH}) + (W_{eH} + W_{dH} + W_{sH} + W_{gH} - Q_{FV}) / \eta_{SEN} \quad (101)$$

Il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro corretto per tener conto del contributo di un eventuale recuperatore di calore è dato dalla formula:

$$Q_{NH,r} = Q_{NH} - (Q_V \times \eta_{RCV}) \quad (43 B)$$

dove:

$Q_{NH,r}$ è il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro corretto per tener conto del contributo di un eventuale recuperatore di calore, espresso in kWh , e definito dall'equazione:

Q_{NH} è il fabbisogno termico per il riscaldamento dell'involucro, definito dall'equazione [3], espresso in kWh ;

Q_V è la quantità totale di energia trasferita per ventilazione, tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente circostante, espressa in kWh ;

η_{RCV} è l'efficienza del recuperatore di calore (pari a 0 se assente).

E.5.2.1

Le perdite del sottosistema di emissione sono date dalla formula (44) nella forma qui di seguito riportata:

$$Q_{L,eH} = \left(\frac{1}{\eta_{eH}} - 1 \right) \cdot Q_{NH,r} \quad (44)$$

dove, invariati tutti gli altri termini originari:

$Q_{NH,r}$ è il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'involucro, definito dall'equazione [43B], espresso in kWh .

E.5.2.2

La formula (49) viene sostituita dalla seguente formula:

$$Q_{dH,out} = Q_{NH,r} + Q_{L,eH} - k_{eH} \cdot W_{eH} \quad (49)$$

dove, invariati tutti gli altri termini originari:

$Q_{NH,r}$ è il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'involucro, definito dall'equazione [43B], espresso in kWh ;

E.5.2.4

La formula (56) viene sostituita dalla seguente formula:

$$Q_{L,gH} = Q_{gn,env} + Q_{gn,ch} \quad (56)$$

dove:

$Q_{gn,env}$ è la perdita termica del generatore al mantello, espressa in kWh ;

$Q_{gn,ch}$ è la perdita termica del generatore al camino, espressa in kWh ;

Il fabbisogno di energia elettrica degli ausiliari del sistema di generazione è dato dalla somma dell'energia elettrica assorbita dal bruciatore e dell'energia elettrica assorbita dalla pompa, secondo la relazione:

$$W_{gH} = W_{br} + W_{af} \quad (56 A)$$

dove:

W_{br} è l'energia elettrica assorbita del bruciatore, espressa in kWh ;

W_{af} è l'energia elettrica assorbita dalla pompa, espressa in kWh ;

L'energia elettrica recuperata dagli ausiliari del sistema di generazione e trasferita al fluido termovettore, ossia il termine $K_{gH} W_{gH}$ riportato nell'eq. 43, è dato dalla:

$$k_{gH} \cdot W_{gH} = k_{br} \cdot W_{br} + k_{af} \cdot W_{af} \quad (56 B)$$

dove:

K_{br} è la frazione recuperata dell'energia elettrica assorbita dal bruciatore;

K_{af} è la frazione recuperata dell'energia elettrica assorbita dalla pompa.

E.5.2.6

La formula (78) viene sostituita dalla seguente formula:

$$\eta_{gH, yr} = \frac{Q_{NH, r, yr}}{Q_{EPH, yr}} \quad (78)$$

dove:

$Q_{NH, r, yr}$ è il fabbisogno energetico annuale per il riscaldamento dell'ambiente considerato, definito dall'equazione [43B], espresso in *kWh*;

$Q_{EPH, yr}$ è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione dell'ambiente considerato, espresso in *kWh*.

3. Integrazioni finalizzate a facilitare il compito del certificatore

E.4.2.8

Al Prospetto X, a pagina 35, viene aggiunta una colonna di valori finalizzati a suggerire la trasmittanza termica per alcune tipologie di vetro, U_g , da utilizzare in mancanza di dati più precisi. Ne risulta il Prospetto qui di seguito riportato.

Tipo di vetro	g_L	U_g [W/m ² K]
Vetro singolo	0,82	5,9
Vetro singolo selettivo	0,66	3,2
Doppio vetro normale	0,70	3,3
Doppio vetro con rivestimento selettivo pirolitico	0,64	2
Doppio vetro con rivestimento selettivo catodico	0,62	2
Tripla vetro normale	0,60	1,8
Tripla vetro con rivestimento selettivo pirolitico	0,55	1,4
Tripla vetro con rivestimento selettivo catodico	0,53	1,4

Viene introdotto anche il Prospetto X-a per suggerire la trasmittanza termica del telaio per alcune tipologie di materiali, U_t , da utilizzare in mancanza di dati più precisi.

Tipo di telaio	U_t [W/m ² K]
Legno	1,6
Metallo	5,9
PVC	1,7
Alluminio	5,5
Alluminio e Legno	3,5
Alluminio con taglio termico	3,1

Prospetto X-a – Valori della trasmittanza termica del telaio per alcune tipologie di materiale.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20070115)

D.d.s. 29 agosto 2007 - n. 9432

(4.0.0)

Posticipazione al periodo 17-28 settembre 2007 della «finestra» annuale di candidatura/riprogrammazione di cui al decreto n. 4500 del 7 maggio 2007 avente ad oggetto «Approvazione dell'invito a presentare proposte rivolte alle PMI lombarde per la realizzazione di fiere internazionali in Italia e all'estero e missioni economiche all'estero»

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visto il decreto n. 4500 del 7 maggio 2007 con il quale è stato approvato l'invito a presentare proposte rivolte alle PMI lombarde per la realizzazione di fiere internazionali in Italia e all'estero e missioni economiche all'estero;

Dato atto che l'Allegato «A» del suddetto decreto al punto 4 «Termini e modalità di presentazione delle proposte» individua le seguenti «finestre» annuali di candidatura/riprogrammazione:

- 1-15 settembre 2007;
- 1-15 gennaio (di ogni anno);
- 1-15 maggio (di ogni anno);
- 1-15 settembre (di ogni anno);

Ritenuto, in fase di primo avvio delle azioni individuate dal già citato decreto n. 4500, di dover posticipare la «finestra» di candidatura/riprogrammazione prevista per il periodo 1/15 settembre 2007 al periodo 17-28 settembre 2007;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Vista la d.g.r. n. 8/2 del 18 maggio 2005, avente ad oggetto «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo della VIII legislatura» con la quale il dr. Paolo Baccolo è stato nominato Direttore Generale;

Vista la d.g.r. n. 8/3832 del 20 dicembre 2006, avente ad oggetto «V provvedimento organizzativo VIII legislatura» con la quale l'arch. Giulia Rota viene nominata dirigente della Struttura Innovazione e Internazionalizzazione dell'U.O. competitività del Sistema delle Imprese;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di posticipare la «finestra» di candidatura/riprogrammazione prevista per l'anno 2007 al periodo 17/28 settembre 2007;
2. di dare atto che per quanto non espressamente indicato nel presente si deve fare riferimento a quanto;
3. stabilito nell'allegato «A» del decreto n. 4500 del 7 maggio 2007;
4. di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.lombardia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
innovazione e internazionalizzazione:
Giulia Rota

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20070116)

D.d.s. 24 luglio 2007 - n. 8343

(5.0.0)

Progetto di un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Brescia - Committente: Borelli s.r.l. - Brescia - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel Comune di Brescia, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Committente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi atti abilitativi:

- a. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la corretta gestione dell'impianto e la funzionalità dei presidi esistenti per la tutela delle componenti ambientali e della salute pubblica; in particolare, circa gli aspetti gestionali dell'impianto è rigorosamente escluso l'utilizzo delle pertinenze esterne per il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti;
- b. per la tutela delle risorse idriche, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di scarichi sul suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee, si dovranno prevedere periodiche verifiche dello stato di tenuta delle strutture impermeabilizzanti delle aree di stoccaggio dei rifiuti; la frequenza dei controlli dovrà essere concordata con l'autorità competente in materia di vigilanza;
- c. circa il contenimento delle emissioni in atmosfera e della propagazione di odori dello sfiato della cisterna contenente rifiuto liquido pericoloso, si dovrà attuare, in fase di esercizio, un periodico monitoraggio, a seguito del quale il Committente provvederà all'eventuale adozione di ulteriori misure e presidi per la riduzione delle emissioni;
- d. dovrà essere approntata ed eseguita una campagna di monitoraggio del rumore, atta a valutare i livelli indotti sull'ambiente esterno al fine di verificare la necessità di misure mitigative;
- e. le modalità di esecuzione e i risultati della campagna di monitoraggio saranno sottoposti per la validazione al competente Dipartimento provinciale dell'ARPA;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:

- alla ditta Borelli s.r.l. con sede in Brescia, Committente;
- alla Provincia di Brescia, al Comune di Brescia, nonché alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni D.G. Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile - Giunta regionale;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070117)

D.d.s. 25 luglio 2007 - n. 8372

(5.0.0)

Progetto di un impianto di allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 4.480 capi, nel Comune di Schivenoglia (MN) - Committente: Azienda Agricola Palazzina di Guaiumi Romano - Pronuncia di compatibilità ambientale

ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di un nuovo impianto di allevamento di suini in via Bossoline, nel Comune di Schivenoglia (MN), alle seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi;

- *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*
 - a. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
 - b. la realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dei liquami assicurati un franco minimo di 1,50 m tra il fondo e la massima escursione stagionale della falda freatica, riferita all'ultimo decennio; tutte le strutture di stoccaggio siano accuratamente impermeabilizzate e siano attuati controlli periodici sulla loro tenuta;
 - c. circa la gestione delle vasche
 - c.1 l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «capello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione di odori verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
 - c.2 al fine di prevenire tracimazioni, sia garantito il battente di sicurezza di almeno 30 cm, mediante l'installazione di sistemi automatici di controllo e blocco delle pompe di mandata del liquame; siano installati sistemi di allarme visivi e sonori atti a segnalare anomalie sulle pompe stesse o guasti ai sistemi di movimentazione del liquame;
 - d. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui sia acquisita specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) – in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione – nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006, tenendo conto che parte dei terreni a disposizione ricadono nel Comune di Borgofranco sul Po, classificato come vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai sensi della d.g.r. 8/3297 dell'11 ottobre 2006;
 - e. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e, a regime, degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risulti possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;
 - f. i filari previsti intorno al centro aziendale siano implementati e trasformati – su almeno parte del perimetro – in una fascia verde della profondità di 20 m, con essenze locali d'alto fusto e siepi autoctone, secondo un progetto da concordare con l'amministrazione comunale;
 - g. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 [Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006];
- *quadro ambientale:*
 - h. sia predisposto ed attuato un piano di monitoraggio comprendente:
 - h.1 la caratterizzazione dell'andamento e della qualità della falda freatica a monte e valle dell'allevamento, nonché dei corpi idrici nell'intorno dei terreni sui quali si effettua l'utilizzazione agronomica dei reflui;

- h.2 la periodica verifica della propagazione degli odori verso recettori sensibili;
- h.3 la verifica di dettaglio delle emissioni sonore derivanti dall'allevamento a regime rispetto ai limiti assoluti (di immissione ed emissione) e differenziali, nei confronti di eventuali ricettori sensibili; il funzionamento di pompe e mulini a motore sia comunque limitato al periodo diurno;

- i. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento provinciale ARPA di Mantova ed il Comune di Schivenoglia, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda agricola Palazzina di Guaiumi Romano, Committente, al Comune di Schivenoglia e alla Provincia di Mantova;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070118)

(5.0.0)

D.d.s. 27 luglio 2007 - n. 8556

Archiviazione della procedura per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi del d.P.R. 12 aprile 1996 in relazione alla richiesta presentata da Dipharma Francis s.r.l. relativa alla «Approvazione dell'esercizio dell'impianto inceneritore esistente» in Comune di Caronno Pertusella (VA) – Committente: Dipharma Francis s.r.l. – Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE**

Visto il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale», nel seguito richiamato come «atto d'indirizzo»;

Visti il d.p.c.m. 3 settembre 1999 e il d.p.c.m. 1 settembre 2000, che modificano ed integrano l'atto d'indirizzo;

Viste le dd.g.r. in data 2 novembre 1998, n. 6/39305 e 27 novembre 1998, n. 6/39975, aventi ad oggetto «Approvazione del documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE» e «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 2 novembre 1998, n. 6/39305 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Vista la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 avente ad oggetto «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003 n. 3;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura e, in particolare, la d.g.r. 4983 del 26 giugno 2007 «II provvedimento organizzativo VIII legislatura» con la quale viene assegnato al Dott. Bruno Mori l'incarico di Dirigente *ad interim* della Struttura Valutazione di Impatto Ambientale;

Visto il PRS 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 dal titolo «Valutazione degli Impatti Ambientali Generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/01 «obiettivo»»;

Preso atto che:

– in data 22 giugno 2007 (prot. Z1.2007.0012813) è stata presentata da Dipharma Francis s.r.l. richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai fini dell'approvazione dell'esercizio del-

l'impianto inceneritore esistente in Comune di Caronno Pertusella (VA);

– in data 12 giugno 2007 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito sul quotidiano «La Prealpina», ai sensi dell'art. 8 dell'atto di indirizzo;

Considerato che con comunicazione del 23 luglio 2007 (prot. Z1.2007.0015052) il Committente ha chiesto l'archiviazione della pratica;

Ritenuto, a seguito della richiesta del Committente, di provvedere all'archiviazione della procedura per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'atto di indirizzo in merito al progetto in argomento presentato da Dipharma Francis s.r.l.;

Decreta

1. di archiviare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la procedura ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale relativa all'approvazione dell'esercizio dell'impianto inceneritore esistente in Comune di Caronno Pertusella (VA) presentata da Dipharma Francis s.r.l.;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al Committente, agli Enti locali interessati – ai sensi del d.P.R. del 12 aprile 1996, art. 5, comma 2 – nonché alla Struttura Gestione Rifiuti della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070119)

D.d.s. 31 luglio 2007 - n. 8720

Progetto di modifica e potenziamento di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, per una potenzialità di 80.000 t/anno, nel Comune di Novate Milanese (MI) – Committente: RIECO. s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 segg. del d.P.R. 12 aprile 1996

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di modifica e potenziamento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, per una potenzialità di 80.000 t/anno, in via F.lli Beltrami 50/52 nel Comune di Novate Milanese (MI) – secondo la soluzione progettuale depositata dal committente RIECO. s.r.l. – con le seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi;

- a. relativamente all'impatto acustico, venga garantito e rispettato il valore limite differenziale presso il ricettore sensibile (asilo nido) presente nella zona; a tale scopo sia effettuata, in fase di esercizio nella nuova configurazione di progetto, almeno una specifica campagna di misure, sulla base dei cui risultati dovranno essere – eventualmente – tempestivamente adottati da Committente adeguati interventi di mitigazione;
- b. lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie (mps) sia svolto nel rispetto della specifica normativa sulle condizioni di deposito;
- c. venga attuato un piano di monitoraggio finalizzato a verificare ed a mantenere in buono stato di efficienza i predetti ambientali presenti (pavimentazioni, reti fognarie ed impianti); tale piano, che dovrà essere approvato dal competente Dipartimento provinciale dell'ARPA, dovrà contemplare anche l'esecuzione di analisi allo scarico dei reflui decadenti dalle operazioni di lavaggio automezzi, prelevati dal pozzetto ubicato a valle del disoleatore esistente, nonché delle acque di dilavamento dei piazzali, prima della commistione con altri scarichi;
- d. si richiama che, per l'impianto trituratore/premacinato-re di pneumatici, il Committente dovrà richiedere specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06, relativamente alla potenziale emissione di polveri;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Ditta RIECO s.r.l. – Committente, al Comune di Novate Milanese e alla Provincia di Milano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070120)

D.d.s. 2 agosto 2007 - n. 8906

Progetto di ampliamento di attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi, nel Comune di Carimate (CO) – Committente: ditta Gruppo Sironi - Carimate – Chiusura, senza espressione di pronuncia di compatibilità, della procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di chiudere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, la procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di «ampliamento attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi in Comune di Carimate», senza l'espressione di pronuncia di compatibilità ambientale, per la mancanza di sufficienti elementi di valutazione; l'eventuale approvazione di tale progetto resta subordinata alla presentazione da parte del Committente di una nuova istanza di pronuncia regionale di compatibilità ambientale, corredata da uno studio d'impatto ambientale recante i contenuti di cui all'allegato C al d.P.R. 12 aprile 1996 e adeguatamente dettagliato in ordine agli aspetti carenti indicati nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate; detto studio dovrà anche descrivere e valutare, con specifica connotazione, gli effetti dell'attività già in essere sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Como con provvedimento n. 56/ECO del 2 dicembre 2004;

2. di invitare il Committente – sulla base delle specifiche determinazioni del Consiglio di Stato e delle conseguenti disposizioni del Ministero dell'ambiente, richiamate in premessa – a produrre comunque, anche nel caso di rinuncia al progetto di ampliamento in oggetto e nei tempi tecnici strettamente necessari, uno studio d'impatto ambientale relativo all'impianto nella sua configurazione dimensionale attuale, a corredo di istanza finalizzata all'accertamento degli effetti sull'ambiente dell'attività in essere, autorizzata in assenza di previa procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

3. di riservarsi ogni valutazione in merito all'applicabilità al caso di specie delle misure sanzionatorie previste dall'art. 7 della l.r. 20/1999;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta Gruppo Sironi s.r.l., Committente, al Comune di Carimate, alla Provincia di Como e al Dipartimento provinciale di Como dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070121)

D.d.s. 2 agosto 2007 - n. 8907

Impianto di trattamento di emulsioni oleose (rifiuti speciali pericolosi), mediante ultrafiltrazione e nanofiltrazione, presso lo stabilimento G.E. Oil&Gas, nel Comune di Talamona (SO) – Committente: G.E. Oil&Gas Nuovo Pignone s.p.a. - Talamona – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del

(5.0.0)

l'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52, secondo comma, del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/2006, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento di emulsioni oleose (rifiuti speciali pericolosi) mediante ultrafiltrazione e nanofiltrazione, nello stabilimento di Talamona (SO) - via Roma, 32 - nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal committente G.E. Oil&Gas Nuovo Pignone s.p.a., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni e condizioni, che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi atti abilitativi:

- a. l'impianto dovrà operare ad esclusivo servizio dello stabilimento produttivo del Committente, escludendo quindi attività di trattamento di reflui di terzi; gli oli esausti recuperati, uscenti dal trattamento stesso, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati per il recupero e lo smaltimento finale;
 - b. per la tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, la gestione dell'attività dell'impianto dovrà essere condotta a regola d'arte, curando in particolare la protezione dagli eventi accidentali (rottture dei serbatoi o delle condutture), attraverso una costante manutenzione dell'impianto stesso e del bacino di contenimento;
 - c. riguardo alla mitigazione del rumore generato dall'attività dell'impianto si eseguirà, in fase di esercizio, una campagna di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione ai limiti di zona; di conseguenza, il Committente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di specifici presidi, nonché alla loro costante manutenzione;
 - d. prescrizioni ulteriori e di dettaglio potranno essere definite dalla provincia di Sondrio in sede di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:
- al Committente G.E. Oil&Gas Nuovo Pignone s.p.a., con sede in Talamona;
 - alla Provincia di Sondrio, al Comune di Talamona, alla Comunità Montana Valtellina di Morbegno, nonché alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile - Giunta regionale;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

(BUR20070122)

(5.0.0)

D.d.s. 3 agosto 2007 - n. 8976

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 5.524 capi, in località Abbadia nel Comune di Fiesco (CR) - Committente: Azienda Agricola Milanese Giuliano e Francesco - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 1 e degli artt. 5 e segg. del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità con l'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 52 comma 2 del d.lgs. 152/2006, giudizio

positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'attività di allevamento di suini, per una capacità complessiva di 5.524 capi, in località Abbadia nel Comune di Fiesco (CR), alle seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:

• *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

- a. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;
- b. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;
- c. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e, a regime, degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, nonché delle carrobotti per lo spandimento dei liquami sui terreni a disposizione dell'azienda, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le Amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;
- d. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui sia acquisita specifica autorizzazione ai sensi della normativa vigente; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano (PUA) - in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione - nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/3439 del 7 novembre 2006, tenuto conto che i terreni a disposizione dell'azienda ricadono nei Comuni di Fiesco e Castelleone, i cui territori sono classificati come vulnerabili da nitrati di origine agricola dalla d.g.r. 8/3297 dell'11 ottobre 2006;
- e. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale n. 20109 del 29 dicembre 2005 [Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006];

• *quadro ambientale:*

- f. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005:
 - un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in almeno tre piezometri stabili di tipo aperto, di cui uno a monte e due a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita prima della realizzazione delle opere in progetto;
 - una verifica di dettaglio delle emissioni sonore derivanti dall'allevamento a regime rispetto ai limiti assoluti (di immissione ed emissione) e differenziali, considerando eventuali ricettori sensibili ivi presenti e adottando tempestivamente adeguate misure di mitigazione qualora tali limiti non fossero rispettati; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;
- g. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Cremona ed il Comune di Fiesco, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la loro validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;
- h. le azioni di mitigazione ambientale, previste nello studio d'impatto ambientale, siano integrate, con valenza di compensazione e aumento complessivo della qualità ambientale dei luoghi, mediante la formazione - sui lati meridionale e occidentale e nel comparto nordovest del centro aziendale - di una fascia boscata con profondità non

inferiore ai 15,00 m, a raccordo dei filari e della fascia esistente, con essenze autoctone disposte secondo linee ondulate, in modo da evitare un aspetto marcatamente artificiale;

tale intervento sia progettualmente definito e dettagliato dal Committente in accordo con il Comune di Fiesco, prima del rilascio degli specifici titoli abilitativi alla realizzazione dell'opera;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Milanese Giuliano e Francesco, Committente, al Comune di Fiesco e alla Provincia di Cremona;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Bruno Mori

